



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 38
DEL 25.06.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Quantificazione fondo per il trattamento accessorio del personale anno 2019.

L'anno duemilaventi addì 25 del mese di Giugno alle ore 09:30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

PAGLINO Paolo

Sindaco

ROSSI Silvio

Vicesindaco

ZANI Marilena

Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Assiste il Segretario Comunale dott. Passaro Armando.

Il signor Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Quantificazione fondo per il trattamento accessorio del personale anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la opportunità di provvedere alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2019;

Visti gli indirizzi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance - Piano della performance, Sistema di misurazione e valutazione della performance in allegato alla relazione previsionale programmatica 2018 – 2020;

Visto l'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 n.208, il quale stabilisce che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 29.5.2017 n. 75 il quale, al comma 3, stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l'esercizio 2016, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

Dato atto che lo stesso art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, al precedente comma 2 conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con conseguente abrogazione dell'art. 1 comma 236 della legge 28.12.2015 n. 208 sopra citato;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;

Visto in particolare l'art. 67 comma 1, il quale stabilisce che: decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.12.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;

Dato atto che lo stesso comma 1, all'ultimo periodo, stabilisce che le somme come sopra riportate rimangono confermate anche per gli anni successivi;

Visto il comma 2 dell'art. 67 il quale individua diverse voci che vanno ad incrementare stabilmente l'importo del fondo come quantificato ai sensi del comma 1;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 67 il quale individua ulteriori voci che prevedono l'alimentazione del fondo, con importi variabili di anno in anno;

Visto tuttavia il comma 7 del suddetto art. 67 del CCNL il quale stabilisce che la quantificazione del fondo, comprese le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come sopra riportato;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 con la quale, relativamente agli incrementi del fondo previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b), le parti concordano che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalla normativa vigente, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Dato atto in proposito che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018, al fine di fornire univoca interpretazione conseguente a pronunce contraddittorie di diverse Sezioni della Corte dei Conti, ha definitivamente confermato che gli incentivi previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Rilevato che, ai fini della attribuzione delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base di apposite valutazioni di competenza dei soggetti responsabili, dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, nel rispetto del sistema di valutazione in precedenza citato, attestando in proposito che tali risorse rispecchiano i livelli di efficienza e produttività dimostrati dal personale, conseguendone che le valutazioni del personale dovranno pertanto essere rispettose dei principi appena sopra enunciati e dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto in proposito l'art. 68 del CCNL che disciplina l'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio, il quale, al comma 3, prevede che le risorse di cui all'art. 67, comma 3, escluse le lettere c), f), g) devono essere destinate alla performance individuale nella misura minima del 30%;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente, relativo all'anno 2019, determinandolo in un importo maggiorato degli importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 2018;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente presso il Comune di Granozzo con Monticello relativo all'anno 2019, nell'importo di euro 29.406,24 pari all'importo del trattamento economico accessorio relativo all'esercizio 2018, maggiorato delle risorse previste dall'art. 67 comma 2 lett. a) e b) del CCNL del 21 maggio 2018, pari ad euro 1.313,00, per un totale di euro 30.719,24 così come risulta dal prospetto riportato di seguito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il fondo così costituito sarà erogato al personale dipendente al netto delle risorse utilizzate per il pagamento delle voci stipendiali finanziate a valere sul fondo stesso, a seguito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale così come previsto dagli indirizzi strategici ed operativi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance - Piano della performance, Sistema di misurazione e valutazione della performance costituenti allegato alla relazione previsionale programmatica 2018-2020

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2019

Descrizione	Risorse previste
A RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1	
Art. 67 comma 1: Fondo risorse decentrate da unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33	€ 29.406,24

<p>comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.12.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;</p>	
<p>B INCREMENTI RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2 Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento fondo € 83,20 x 6 (numero dipendenti al 31.12.2015 - dal 1.1. 2019)</p>	<p>€ 499,20</p>
<p>Art. 67 comma 2 lett. b) Incremento importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (applicabile fin dall'esercizio 2018 in aumento rispetto ai limiti di legge – Sez Autonomie Corte dei Conti n. 19/2018</p>	<p>€ 813,80</p>
<p>Art. 67 comma 2 lett. c): incremento importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dello'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno</p>	
<p>Art. 67 comma 2 lett. d) Incremento eventuali risorse riassorbite ai sensi art. 2 comma 3 D.Lgs n. 165/2001 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva</p>	
<p>Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi. Di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale....</p>	
<p>Art. 67 comma 2 lett. f) Incremento riservato alle regioni</p>	<p>==</p>
<p>Art. 67 comma 2 lett. g) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati</p>	
<p>Art. 67 comma 2 lett. h) Risorse stanziati ai sensi del comma 5 lett. a) da aggiungere alla componente stabile di cui alla comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</p>	

Art. 67 comma 5 lett. a) Risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 COMMI 1 E 2 A+B	€ 30.719,24
C ALIMENTAZIONE FONDO CON RISORSE VARIABILI DI ANNO IN ANNO – ART. 67 COMMA 3	
Art. 67 comma 3 lett. a) Risorse derivanti dalla applicazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL del 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5.10.2001 (sponsorizzazioni e servizi a pagamento)	
Art. 67 comma 3 lett. b) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5,6 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese)	
Art- 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore di personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
Art- 67 comma 3 lett. d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,ù, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni: l'importo confluisce nel fondo dell' anno successivo alla cessazione del servizio	
Art. 67 comma 3 lett. e) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999; l' importo confluisce nel fondo dell' anno successivo	
Art. 67 comma 3 lett. f) Risorse di cui all' art. 54 del ccnl del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	
Art. 67 comma 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case di gioco...	
Art. 67 comma 3 lett. h) L' importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati ai sensi del comma 4 (integrazione della componente variabile di cui al comma 3 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1887)	
Art. 67 comma 3 lett. i) Importo corrispondente alle eventuali risorse ai sensi del comma 5 lett. b) Corrisponde al disapplicato art, 15 comma 5 del ccnl del 1.4.1999 Per dettaglio vedere art. 67 comma 5 lett. b)	
Art. 67 comma 3 lett. j) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di cui ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi /comma 8 riservato alle regioni; comma 9 possibilità di estensione art. 8 in via sperimentale ad altri enti)	

Art. 63 comma 3 lett. k) Integrazione componente variabile del fondo a seguito del trasferimento di personale ai sensi del comma 2 lett. e) limitatamente all' anno in cui avviene il trasferimento ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile del fondo	
Art. 67 comma 5 lett. b) – importo da collocare alla voce art. 67 comma 3 lett. i) Incremento quota variabile di cui al comma 3 per il conseguimento degli obiettivi dell' ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater comma 1 lett. c) (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale)	
Applicazione art. 208 commi 4 lett. c) e 5 D.Lgs 285/1992 e art. 56-quater CCNL 21.5.2018	
C TOTALE RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3	€ 0,00
D TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2018 A+B+C (comprensivo di integrazione limite di spesa art. 67 comma 2 lett. a) e b	€ 30.719,24

Prospetto di riscontro rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2016 *

A Fondo trattamento economico accessorio anno 2016	€ 30.906,24
B Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2016	€ 27.840,00
Totale A + B	€ 58.746,24
C Fondo trattamento economico accessorio anno 2019 al netto degli importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e b)	€ 29.406,24
D Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2019	€ 24.062,50
Totale C+ D	€ 53.468,74
* totale C+ D non deve essere superiore a totale A + B	

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 38 del 25.06.2020 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigliolo -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
-F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dr. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/07/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 14/07/2020

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

